

Mozione per la richiesta alla Regione Lazio di modifica della L.R. 5 agosto 1998, n. 32 e successiva DGR n. 159/1999 per le motivazioni di seguito espresse.

L'Università Agraria di Tolfa è un Ente pubblico non economico con personalità giuridica riconosciuta con ex legge 4 agosto 1894, n. 397, cui è demandato il fine istituzionale di gestire i beni demaniali d'uso civico nel Comune di Tolfa.

Tutte le attività, riguardanti il godimento degli usi consentiti, sono disciplinate da regolamenti e dallo Statuto universitario adottati dal Consiglio Universitario nella pienezza dei poteri autonomi e della gestione.

La raccolta dei funghi epigei e di altri prodotti del sottobosco rientra tra gli usi consentiti denominati "utili" ai sensi dell'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. Appartengono agli usi utili i diritti di servirsi del fondo in modo da riceverne vantaggi economici che eccedono quelli che sono necessari al sostentamento personale e familiare.

Il "vantaggio economico" citato può assumere significati diversi a seconda dell'epoca storica di riferimento. Nel 1927, anno in cui è stata varata la legge, sicuramente il vantaggio economico era diverso da quello attuale. Ciò che invece è rimasto immutato nel tempo è l'espressione delle consuetudini locali. L'utenza, da sempre, raccoglie i funghi e li consuma, oppure li conserva per il periodo invernale. Cucinare i funghi, non come bene voluttuario, rappresenta già di per sé un vantaggio economico che si realizza con il mancato acquisto, o comunque in misura inferiore, di generi alimentari sostituiti dai funghi consumati per il proprio bisogno e di quello familiare.

L'art. 5 della L.R. n. 32/1998 stabilisce l'entità del contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei. La somma, da versare nelle casse dell'Ente preposto al rilascio del tesserino, viene connotata come rimborso delle spese sostenute per il rilascio dell'autorizzazione (tesserino). Da un'attenta lettura del comma tre dello stesso articolo, appare una contraddizione con la natura del citato "rimborso spese". Infatti, è previsto un esonero dal pagamento da parte di colui che nell'anno non abbia esercitato la raccolta dei funghi e ciò appare incomprensibile. Se un Ente affronti delle spese per un servizio a domanda (rilascio del tesserino), secondo noi è del tutto ininfluenza se il soggetto destinatario del servizio vada o non vada a funghi. Quindi, più verosimilmente, alla luce delle motivazioni di esonero, la somma richiesta appare più come un tributo che non rimborso spese.

Tuttavia, la stessa legge, interpretando la natura giuridica dei terreni collettivi e degli aventi diritto, annovera tra i raccoglitori professionali coloro che hanno in gestione proprio l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni civici e di proprietà collettiva esonerandoli dal pagamento del contributo annuale di 50.000 delle vecchie lire in un contesto di varie agevolazioni.

Successivamente alla L.R. 32/98, la Giunta regionale del Lazio adottava la deliberazione n. 159/1999. Per effetto di detto atto, gli utenti delle associazioni agrarie per continuare ad essere considerati raccoglitori professionali e quindi godere delle agevolazioni previste di cui al comma 4 dell'art. 6 della L.R. n. 38/1998, devono avere altri due requisiti e precisamente:

- Ricavare almeno il 10% del reddito complessivo da lavoro dalla raccolta dei funghi;
- Essere muniti della autorizzazione comunale alla vendita dei funghi.

In pratica, casistica alla mano, con le nuove disposizioni tutti gli utenti delle proprietà collettive restano esclusi dalla qualifica di raccoglitore professionale e quindi privati delle agevolazioni previste.

Se prima dell'adozione della citata deliberazione regionale sembrava ridondante disquisire su alcuni aspetti incomprensibili della L.R. 32/1998, giacché gli utenti avrebbero comunque goduto delle

agevolazioni, dopo l'avvento dell'atto deliberativo suddetto il quadro giuridico si modifica sostanzialmente nei confronti dell'utenza delle proprietà collettive.

Come si diceva precedentemente, al contributo annuale previsto per la raccolta dei funghi da versare nelle casse provinciali (adesso Città Metropolitana) è stata data natura giuridica di rimborso spese. Vale la pena richiamare le considerazioni fatte nel comma 5 della presente mozione per considerare non come rimborso spese ma come tributo vero e proprio.

L'art. 46 del R.D.L. del 26.02.1928, n. 332 concede capacità impositiva agli Enti gestori dei demani civici, seppure in determinate circostanze, con possibilità di prevedere un corrispettivo per i servizi a domanda. Il contributo eventualmente richiesto ha natura tributaria (vedi sentenze della Corte di cassazione: 8 maggio 1958, n. 1515 e 20 dicembre 1985, n. 6522) e come tale, spetta solo agli enti titolari dei demani civici e a nessun altro.

Col senno di poi, rispetto alla legge e successiva delibera della Giunta regionale, verificiamo, per quanto a nostra conoscenza, anche un mancato riscontro rispetto alle previsioni della L.R. 38/98 (art. 14) in tema di organizzazione di corsi micologici a carico della Provincia che, semmai avrebbero giustificato in qualche modo il famoso "rimborso spese dei tesserini". Di tale onere invece, si sono fatti carico a proprie spese molte associazioni agrarie.

Per ultimo è opportuno precisare che il tesserino regionale dimostra la specializzazione e l' idoneità del detentore nella raccolta dei funghi ma non ne autorizza "sic et simpliciter", la raccolta sulle proprietà collettive. Quest'ultima operazione è regolata da leggi speciali sugli usi civici alle quali si sono uniformati gli statuti e regolamenti adottati dagli Enti gestori. Non ultimo il C.C. con l'art. 821 che recita "i frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce Omissis" e quindi all'Ente Agrario che gestisce i demani civici in nome e per conto degli utenti aventi diritto. Pertanto, sarebbe importante farne una specifica menzione sui tesserini rilasciati al fine di evitare motivi di conflittualità nella raccolta.